



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 77 DEL 17/07/2024

OGGETTO : SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO PRESSO L'APPRODO DEL CD. "SCOGLIO DELLE SIRENE" E DELL'AREA CIRCOSTANTE IN MARINA PICCOLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI E DEMANIO MARITTIMO

VISTO l'art 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 105 (Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali), comma 1, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") col quale *"Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni"*;

VISTO l'art. 42 (Funzioni dei Comuni), d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 (recante "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni"), col quale è stato stabilito *"Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998"*.

VISTA la delibera n. 828 del 28.12.2017, con la quale la Giunta Regione Campania ha assegnato ai Comuni costieri la gestione delle aree demaniali marittime con finalità turistico – ricreative (conformemente all'art. 1, comma 38, l. reg. Campania 7 agosto 2014, n. 16).

VISTI gli artt. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

VISTA l'ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Capri del 30.5.2001, n. TR/9301 relativamente all'approdo di Marina Piccola ed alle relative imbarcazioni;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha in corso di predisposizione e regolamentazione un apposito servizio di controllo dei flussi di imbarco e sbarco, comprese le operazioni di contributo della tassa di sbarco relativamente al piccolo approdo del cd "scoglio delle Sirene" sito nella baia di

Marina Piccola previo studio di fattibilità che tenga conto della salvaguardia della sicurezza e della balneazione;

RILEVATO

- che con l'approssimarsi della stagione estiva si sta assistendo, progressivamente e inesorabilmente, in via esponenziale, a un incontrollato afflusso di imbarcazioni che attraccano nel suddetto piccolo approdo denominato "scoglio delle Sirene" con implicazioni pregiudizievoli per l'ordine pubblico e per la sicurezza in ragione della ridotta dimensione degli spazi terrestri e marini del sito e del carico antropico conseguente;
- che il pericolo per la pubblica incolumità coinvolge la balneazione pubblica, la movimentazione marittima e la gestione dei flussi in transito verso la terra ferma, dal momento che l'elevato numero di persone rende difficoltoso, sino a paralizzarlo, il regolare afflusso e deflusso delle stesse lungo l'unica strada di accesso che dallo scoglio delle Sirene conduce al soprastante stazionamento degli autobus e degli altri servizi di trasporto;
- che la difficoltà di un ordinato afflusso e deflusso da e verso lo stazionamento dei mezzi pubblici di Marina Piccola implica, a cascata, ricadute gravissime sulla circolazione veicolare, sino a ostacolare l'accesso dei mezzi di soccorso e l'effettuazione di qualsivoglia intervento di emergenza;
- che, in conformità ai principi di materia di sicurezza del pubblico (cfr. Circolare Min. Interno, 18.7.2018, n. N. 11001/1/110/(10), qualora nella fase di analisi o di istruttoria vengano in rilievo profili di security o di *safety* di complessità e/o delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, si appalesa ineludibile l'adozione di opportuni dispositivi e prescrizioni che implementino le misure in essere;

PRESO ATTO che tale situazione di difficoltà nella gestione dell'ordine pubblico lungo la strada di accesso alla spiaggia di Marina Piccola e in prossimità della soprastante area di sosta dei mezzi di trasporto è stata rappresentata all'Amministrazione Comunale con precedenti note del Comandante della Polizia Municipale del 14.6.2022, prot. 14893, e del 15.6.2022, prot. 15053, del 16.6.2023, prot. 15885;

VISTA, da ultimo, la nota del Comandante di Polizia Municipale di Capri, del 28/06/2024, prot. 18910, con la quale è stato rappresentato l'ulteriore e pericoloso aggravarsi del rischio alla sicurezza ed all'ordine pubblico in quel punto esistente in conseguenza dell'incontrollato e sproporzionato aumentato afflusso, negli ultimi giorni, di imbarcazioni che attraccano presso il piccolo approdo del cd "scoglio delle Sirene" sito nella baia di Marina Piccola;

CONSIDERATO che la condizione sopra evidenziata, caratterizzata da un progressivo incremento dei flussi in ingresso durante la stagione estiva in corso, impone una opportuna regolamentazione secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonché la predisposizione di prescrizioni e modalità attuative adeguate e proporzionate, con riserva dell'Amministrazione, nella fase dinamica, di definire nel dettaglio, e stabilmente, ulteriori necessarie misure.

VISTA l'ordinanza sindacale nr. 75/2024 a tutela della sicurezza pubblica per la circolazione e la sosta nella strada Provinciale Marina Piccola e nella Piazzetta Antonio De Curtis che prevede il

divieto di circolazione lungo via Marina Piccola dal 6 luglio al 30 settembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, di tutti i veicoli a motore o elettrici di qualsiasi tipo e dimensione (autoveicoli, autocarri, furgoni, motoveicoli, ciclomotori ecc..) ad esclusione dei taxi e dei mezzi adibiti a servizio pubblico di linea per i quali insistono gli unici spazi dedicati alla sosta nella Piazzetta A. De Curtis giusta ordinanza del Settore V - Polizia Municipale n. 111 del 02.08.2007 e fatte salve ulteriori specifiche eccezioni;

VISTA la “*Relazione asseverata di Compliance alla Normativa di Sicurezza relativa all’affollamento e al sistema di esodo dell’accosto allo “Scoglio delle Sirene” a Marina Piccola – Capri (NA)*”, redatta dall’Ing. Ciro Cannelonga ed acquisita al protocollo generale della Città di Capri con n. 18860 del 28.06.2024, finalizzata alla predisposizione di un piano di sicurezza ai fini dell’accosto delle imbarcazioni e dello sbarco dei relativi passeggeri presso lo “scoglio delle Sirene”, dal cui contenuto emergono gravi criticità, tra le quali l’abnorme superamento del limite di affollamento (0,7 persona/m²) dell’area da parte delle persone occupanti e monitorate; la particolarità dell’area con un’unica via di accesso e di esodo; la mancanza di un accesso dedicato ai mezzi di soccorso;

VISTA l’analisi di *compliance* oggetto della relazione asseverata rispetto alla normativa vigente, elaborata con il fine di assicurare il concreto perseguimento degli obiettivi della prevenzione, tra cui

- la sicurezza della vita umana;
- l’incolumità delle persone;

PRESO ATTO che il relativo contenuto, da ritenersi richiamato *per relationem* e parte integrante della presente ordinanza persegue il fine, di codificare, nel rispetto delle disposizioni prescrittive di cui alle normative vigenti, regole comportamentali orientate alla gestione della sicurezza in ogni sua fase in un’ottica di prevenzione e tutela della sicurezza in modo da:

- gestire l’ingresso e l’uscita degli occupanti delle imbarcazioni in condizioni ordinarie e di emergenza;
- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’area autonomamente oppure che gli stessi siano soccorsi senza indugio o ritardo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- minimizzare e limitare la propagazione di un incendio (ad esempio su di una imbarcazione in accosto) verso l’area occupata dalla pubblica utenza;
- consentire l’accesso prioritario ai mezzi di soccorso in modo che con lo stesso non interferisca l’elevato afflusso di persone;

VISTE le prescrizioni contenute nella predetta relazione tecnica, nell’ambito della quale è stato evidenziato che, in ragione (i) della conformità dei luoghi e degli spazi estremamente ristretti, (ii) della ridotta dimensione della strada di accesso alla soprastante area di stazionamento, (iii) del ridotto spazio acqueo e di manovra delle imbarcazioni, la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico può essere assicurata solo garantendo la presenza massima di trenta persone presso l’area

di imbarco sullo scoglio delle Sirene e con uno sbarco o imbarco controllato presso detto molo non inferiore a dodici minuti per ogni singolo approdo, partendo dal corridoio di avvicinamento e sino alla uscita della imbarcazione; ciò anche al fine di garantire la sicurezza nei tempi di deflusso delle persone in terra;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che, nella more della istituzione del predetto servizio comunale di ormeggio e disormeggio ecc., sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della sicurezza e dell'ordine pubblico a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento integrativo e/o modificativo, anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

VISTO il decreto sindacale con cui è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità P.O. del Settore IV – Lavori Pubblici e Demanio Marittimo

ORDINA

dal 18 luglio 2024 l'attracco di qualsiasi imbarcazione presso il piccolo approdo del cd "scoglio delle Sirene" sito nella baia di Marina Piccola dovrà essere effettuato distanziato di dodici minuti per ogni singola imbarcazione computati dal corridoio di accesso in mare e sino all'uscita della imbarcazione dallo stesso corridoio.

Salvo differenti disposizioni e compatibilmente con le esigenze del traffico marittimo, le imbarcazioni adibite a traffico e/o adibite a pesca con proprietari titolari di licenza avranno priorità di attracco rispetto alle altre imbarcazioni.

DISPONE

che la presente ordinanza sia suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell'applicazione delle disposizioni sopra indicate.

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza che, oltre all'applicazione delle eventuali specifiche sanzioni previste in ragione della natura della violazione, saranno sanzionati mediante irrogazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo

Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

Alla Prefettura UTG di Napoli

All'Ufficio circondariale marittimo

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

Alla Regione Campania

Al Comando della Polizia Municipale per garantirne l'osservanza e per consentire l'attività di reporting.

Capri , li 17/07/2024

Il Responsabile
Panico Luigi / InfoCamere S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente